



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 70/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott. ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Gianfranco	BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 18 aprile 2012;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2012;

Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Carpignano Sesia, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 15/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Walter Berruti

PREMESSO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Carpignano Sesia, emerge che la spesa per il personale non è stata

contenuta negli importi impegnati nell'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006 (Rendiconto 2010: euro 248.056,51 - Rendiconto 2004: euro 223.891,00).

Considerato il contraddittorio svolto con l'Ente e le risultanze dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata L. n. 266/2005.

CONSIDERATO

1. La L. 23 dicembre 2005 n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli Enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la L. 5 giugno 2003 n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli Enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995 n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005 n. 417 e 6 giugno 2007 n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

Da ultimo, l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha valorizzato questo controllo della Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano "*comportamenti difformi dalla sana*

gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell'Organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli Organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

2. In materia di spese di personale la disciplina vigente, con riferimento all'esercizio 2010, è quella recata dall'art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006, a mente del quale: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."*

Nel 2010 la spesa di personale del Comune in epigrafe risulta superiore a quella del 2004, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato tale aumento, precisando di far parte dell'Unione Bassa Sesia, per la gestione associata di vari servizi, e che questa, nel complesso, ha visto diminuire le spese di personale.

Le norme sopra citate sono integralmente applicabili al Comune in questione, che ha meno di 5.000 abitanti, né si rinvencono fra di esse specifiche previsioni, che possano legittimare la esclusione delle maggiori spese sostenute nel 2010, rispetto al 2004, in ragione delle motivazioni riferite dall'Ente nella risposta al quesito istruttorio. Starà all'Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di ridurre la spesa e rispettare quindi i limiti incombenti ex lege.

Va dato peraltro atto, in tal senso, che il Comune, secondo quanto riferito, ha stipulato, nel 2011, una nuova convenzione di segreteria, che ha permesso di ridurre la spesa.

Allo stato, tuttavia, va rilevata la violazione del limite posto dall'art. 1, comma 562 L. n. 296/2006.

P.Q.M.

In relazione a quanto precede, questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

rileva

- che nel rendiconto 2010 la spesa per il personale non è stata contenuta negli importi impegnati nell'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006;

invita

- l'Ente a porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti a ricondurre le spese di personale entro i termini stabiliti dalla vigente legislazione in materia;

- dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 18 aprile 2012.

Il Magistrato estensore

F.to Dott. Walter Berruti

Il Presidente

F.to Dott.ssa Enrica Laterza

Depositato in Segreteria il **20/04/2012**

Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA